

Cittadinanza per nascita e residenza in Italia e compimento dei 18 anni

Il figlio di genitori stranieri, nato e cresciuto in Italia, al compimento dei diciotto anni può diventare cittadino italiano.

L'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, stabilisce che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni. Semplificazioni sono state introdotte con la legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede, all'art. 33, che all'interessato non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori od agli Uffici della Pubblica Amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi presso il proprio Consolato

A chi interessa:

Cittadino straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà deve essere manifestata entro il compimento dei 19 anni di età.

Come:

E' necessario rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici con i seguenti documenti:

- passaporto (o documento di identità del paese di origine se cittadini comunitari);
- permesso di soggiorno (o attestato di soggiorno se cittadini comunitari);
- ogni idonea documentazione (es. certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.

Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di euro 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno, al fine di rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.